

# COPYRIGHT

La proprietà intellettuale



Maria Luigia Giannossi

Progetto "Ragazzi in armonia" dell'Istituto  
Comprensivo Marconi di terni  
a.s. 2018/2019

# Indice



- Cos'è il copyright
- Tipi di opere protette
- L'autore dell'opera
- Come si ottiene
- Deposito alla SIAE delle opere inedite
- Durata e cessione
- Territorialità
- Le utilizzazioni libere
- Normativa di riferimento
- Diritti d'autore connessi e speciali

# Cosa è il copyright



È il diritto di sfruttamento economico di una opera.

## COPYRIGHT E DIRITTO D'AUTORE

Spesso i due termini sono utilizzati come sinonimi.

In realtà il termine “**copyright**” dovrebbe essere indicato con riferimento alla legge statunitense che regola, come dice il termine, il diritto di copia su un'opera. La legge americana si basa su principi diversi da quelli della nostra Legge sul diritto d'autore ed è improntata più verso i **diritti economici** che verso i diritti morali d'autore.

**Il diritto d'autore** (Legge n.633/1941) prevede l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'effetto di riservargli **diritti morali ed economici**.

# I benefici del diritto d'autore

I diritti conferiti dalla legge si distinguono in due grandi categorie:


**Diritti di utilizzazione economica:** conferiscono all'autore dell'opera il diritto di

- pubblicare ed utilizzare l'opera in ogni forma e modo;
- riprodurre l'opera, moltiplicandola con qualsiasi mezzo;
- eseguire, rappresentare o recitare in pubblico;
- diffondere, con mezzi di diffusione a distanza;
- distribuire e commercializzare con qualsiasi mezzo;
- tradurre, elaborare, trasformare l'opera;
- noleggiare;
- dare in prestito.


Il fatto che il diritto sia riservato all'autore significa che nessun altro potrà effettuare una o più delle operazioni di cui sopra senza ottenere il consenso dall'autore e, quasi sempre, senza corrispondergli il relativo compenso.

**Diritti Morali:** è il diritto di essere riconosciuto come autore di un'opera e di impedire che altri possano modificarla senza il suo consenso.

*“l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” art. 20 LA.*



**IN ITALIA CONVIENE, QUINDI,  
PARLARE DI DIRITTO D'AUTORE**



# Tipo di opere protette



Sono protette dal diritto d'autore tutte le opere

- Nuove
- Creative
- Espresse in forma tangibile (non importa il mezzo)
- Le opere devono quindi essere nuove e non già viste in precedenza, in caso di opere derivate da altre è necessario avere l'autorizzazione dell'autore (e/o dei proprietari del copyright) oppure che l'opera presenti un carattere di originalità tale da essere considerata comunque nuova.
- Il secondo elemento è che siano creative ed appartengono alla: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro ed alla cinematografia. I software rientrano nei prodotti letterari.
- Espresse in forma tangibile significa che non basta che siano idee o bozze di concept. Non basta l'idea di una storia per proteggerla ma serve che sia scritta in un libro, narrata in un video o con una registrazione. Non basta avere l'idea di un software per proteggerlo serve il codice scritto.

# L'autore dell'opera



Il titolare del diritto d'autore è colui che ha creato l'opera.

*“È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.”*

# Come si ottiene



Il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera.

A differenza di quanto accade con i brevetti o con i marchi non è quindi necessario alcun tipo di deposito per ottenere il diritto, essendo sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l'opera prima di altri.

A questo fine, proprio per facilitare la prova da offrire in merito alla paternità di un'opera, è consigliabile effettuare un deposito dell'opera presso un ente che ne certifichi la data.

In Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla SIAE presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite.



# Deposito alla SIAE di opere inedite



Si può pubblicare una qualsiasi opera dell'ingegno, in particolare romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell'ingegno.

Con il deposito si ottiene il notevole vantaggio di avere una prova certa sulla data di creazione dell'opera.

La SIAE rilascia un'attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato un numero ed una data di deposito ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato. Pertanto se si procede a depositare presso la SIAE un'opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d'Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

Per effettuare il deposito è necessario predisporre una copia dell'opera che si vuol tutelare, sotto forma di documento cartaceo e/o di supporto magnetico più una dichiarazione di paternità.

Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l'opera. Se alla scadenza il titolare non ritira l'opera o non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.

# Durata e cessione



I diritti economici d'autore possono essere ceduti o dati in licenza dietro pagamento di un compenso o gratuitamente.

Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dura per tutta la vita dell'autore e fino a settanta anni dopo la sua morte (art. 25 LA).

# Territorialità



L'art. 185 LA prevede che

questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta

e che si applica anche

alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

# Le utilizzazioni libere



Alcuni utilizzi delle opere protette dal diritto d'autore sono liberi, ovvero possono essere effettuati senza dovere richiedere alcun consenso.

Sono ammessi:

- il riassunto,

- la citazione,

- la riproduzione di brani o di parti di opera se effettuati per uso di critica o di discussione, oppure per fini di insegnamento, sempre che non vi sia un fine commerciale. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, sempre se non vi è scopo di lucro.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta (art. 70 LA).

# Normativa di riferimento



Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d'autore)

Convenzione di Berna, Parigi 24.07.1971

Direttiva 2001/29/CE, Diritto d'autore e società dell'informazione.

# Diritti d'autore connessi e speciali

## I diritti degli artisti e degli interpreti esecutori.

La legge riserva dei diritti anche agli attori, ai cantanti, ai musicisti, ai ballerini ed in generale a chi rappresenta le opere dell'ingegno create da altri autori, un diritto ulteriore che si aggiunge al compenso che questi artisti percepiscono per il loro lavoro.

L'art. 80 LA prevede infatti che gli artisti, interpreti ed esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

- la registrazione delle loro prestazioni;
- la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente delle loro prestazioni;
- la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, compresa la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento prescelti, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, nonché diffusione via etere e comunicazione via satellite delle loro prestazioni dal vivo o delle fissazioni delle stesse;
- la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento prescelti delle fissazioni delle loro prestazioni;
- la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni;
- il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni.

La durata di questi diritti è di 50 anni dalla prima esecuzione o rappresentazione (art. 85 LA).

# GRAZIE

giannossi@gmail.com



Maria Luigia Giannossi

Progetto “Ragazzi in armonia” dell’Istituto  
Comprensivo Marconi di terni  
a.s. 2018/2019